

*La recente morte dell'attore francese Gaspard Ulliel, avvenuta su una pista da sci d'oltralpe, e il Legislatore italiano, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 40/2021, ha inteso disciplinare*

Il Legislatore con l'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", ha delegato il Governo ad adottare: "uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati".

In particolare, i principi ed i criteri direttivi da seguire prevedevano la:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363".

Tale ultima normativa, infatti, ha regolamentato sino ad oggi le discipline sportive invernali, unitamente al Decreto Ministeriale 20 Dicembre 2005 n. 20288,



# SAFETY FIL

ove, nell'Allegato n. 2, erano contenute le "regole di carattere comportamentale, previste dalla Legge 24.12.2003 n. 363 che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale".

Finalmente, con il Decreto Legislativo n. 40 del 28.02.2021 il Governo ha provveduto.

L'entrata in vigore di tale normativa (inizialmente prevista per il 03.04.2021, e spostata poi al 31.12.2023, dall'art. 30, comma 11 del D.L. 22.03.2021 n. 41 convertito dalla Legge 21.05.2021 n. 69), è stata fissata definitivamente al 01.01.2022 dal D.L. n. 73 del 2021 come modificato dalla Legge di conversione n. 106 del luglio del 2021.



*È solo l'ennesimo episodio che evidenzia i rischi connessi agli sport invernali. Vediamo come i comportamenti che i soggetti interessati, sciatori e gestori di impianti, devono adottare.*



# **FIRST, BUT...**



**avv. Marco Rodolfi**  
Foro di Milano

Tutti coloro, dunque, che si avvicinano alle piste devono ora rispettare la nuova normativa.

Ma cosa è realmente cambiato rispetto alla normativa precedente (Legge n. 3636/2003 abrogata dall'art. 43 del D. Lgs n. 40/2021)?

Il Decreto Legislativo è diviso in cinque capi.

La normativa, in verità, per buona parte ricalca e ripropone quanto statuito dalla precedente Legge n. 3563/2003.

Tuttavia, vi sono alcuni elementi di novità, dovuti al necessario rispetto dei principi e dei criteri direttivi statuiti dalla Legge Delega.

Tralasciando il primo capo ("Finalità e ambito di applicazione della norma": articoli da 1 a 3) che si limita a riportare lo scopo della normativa, le definizioni e le diverse competenze legislative, al capo secondo (Gestione delle aree sciabili attrezzate: articoli da 4 a 16) troviamo alcune specifiche di interesse rispetto alla precedente disciplina.

In particolare, l'art. 5 ("Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà") suddivide nei colori blu, rosso e nero il tipo di pista, sia essa da discesa o da fondo, a seconda del grado di difficoltà. Le piste da slittino e parco giochi, inoltre, devono possedere le caratteristiche delle piste blu di discesa.

L'art. 8, poi, individua i "requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo", richiamando la necessità di identificazione di zone idrogeologicamente idonee, o comunque protette o vigilate. L'ultimo comma, inoltre, prevede la necessità di adozione di misure compensative da parte di gestori, nel caso di piste già utilizzate ma non rispondenti alle caratteristiche morfologiche richieste.

L'articolo 9 indica il "personale operante nell'area sciabile attrezzata", istituendo la figura del "direttore" eventualmente indicato dal gestore.

In realtà, le funzioni del direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore stesso dell'impianto.

**La norma, inoltre, indica espressamente i compiti spettanti al direttore delle piste: "a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse; b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;**

c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo; d) **indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;** e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso; f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio".

L'art. 10 regola espressamente le "piste di allenamento" da riservare all'attività agonistica dello sci o dello snowboard, ovvero alla pratica delle evoluzioni acrobatiche, con indicazioni sulla segnaletica e sulla legittimazione all'individuazione delle aree.

L'articolo 14, dedicato all'"obbligo del soccorso", in aggiunta a quanto già stabiliva la norma abrogata, prevede l'obbligo dell'adozione dei defibrillatori, del collegamento con le Centrali del 112, dell'individuazione di un'area per l'atterraggio dell'elicottero e dell'utilizzo dei dati per individuare le piste ad elevata frequenza di infortuni (nel pieno rispetto di uno dei principi direttivi della legge delega: vedi art. 9, comma primo, lettera b): "2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo".

Interessante notare, invece, come sostanzialmente invariata sia rimasta la normativa dedicata alla "responsabilità civile dei gestori" delle piste (art. 15).

Tale ultima disposizione, infatti, ripropone sostanzialmente alla lettera il contenuto dell'art. 4 della Legge 24.12.2003 n. 363, a parte l'inclusione nella nuova normativa anche delle "aree dedicate allo sci di fondo" che prima erano escluse: "1. **I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentire l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.** 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1".

Il terzo capo (artt. 17-33) è quello che contiene gli elementi più interessanti soprattutto perché relativo alle: "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili".

In primo luogo, l'art. 17 introduce **l'obbligo del casco protettivo** (tra l'altro non più solo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, ma anche in quella del "telemark, della slitta e dello slittino" anche "ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni", quando nel precedente articolo 8 della Legge n. 363/2003 tale obbligo era limitato "ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni").

D'altro canto, tale normativa ha realizzato il primo principio direttivo previsto dall'art. 9 lettera b) n. 1 della legge delega ("l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista").

La norma, tra l'altro, ha elevato anche la sanzione minima nel caso di inosservanza di tale obbligo (da 30 a 100 euro).

L'art. 18 ("Velocità e obbligo di prudenza"), poi, introduce un vero e proprio **"obbligo di prudenza"** che non era così ben specificato nella precedente normativa (che si limitava ad un richiamo generico alla condotta degli sciatori nel primo comma dell'art. 9 della Legge n. 363/2003).

In particolare, si statuisce che: **"Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci"**.

Pertanto, oltre a dover: "conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste", **lo sciatore deve tenere: "una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui"**.

Dopo aver confermato la disposizione prevista dall'art. 9 secondo comma della Legge n. 363/2003 ("La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti"), al quarto comma è stata invece introdotta una nuova specifica disposizione che contiene un precetto molto più ampio e rigoroso nei confronti degli utenti delle piste: **"Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima"**.

Proseguendo nella disamina, mentre gli articoli 19 (Precedenza) e 20 (Sorpasso) ripropongono sostanzialmente alla lettera le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della Legge n. 363/2003, l'art. 21 ("Incrocio") è al contrario molto più specifico e introduce una rilevante novità per gli utenti delle piste.

Mentre in passato la regola era che: "negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica", oggi è invece previsto che: **"Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista"**. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri".

Non vi sono poi novità di rilievo nelle disposizioni che parlano dello "Stazionamento" sulle piste (art. 22 che invece introduce una ulteriore precauzione per gli sciatori che dovranno collocare "la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile" durante le soste presso i rifugi o le altre zone, "in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri"),

dell'"omissione di soccorso" (confermata dall'art. 23 con una multa, in caso di violazione, da 250 euro a 1.000 euro), del "transito e della risalita" delle piste (art. 24), dei "mezzi meccanici" (art. 25).

Per quanto concerne lo "sci fuori pista" (art. 26), la Legge attuale conferma quanto stabilito dall'art. 17 della Legge n. 363/2003, e cioè che: "Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi".

È stato poi aggiunto rispetto alla normativa precedente che non solo: "i soggetti che praticano lo sci-alpinismo", ma anche "lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve", laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi (anche non "evidenti" come invece prevedeva la precedente disposizione) di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici: "di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve", per garantire un idoneo intervento di soccorso.

I gestori delle piste, tra l'altro, hanno oggi l'obbligo (non previsto in precedenza) di: "esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità", nonché la possibilità: "qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano" di destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

L'art. 27 ("Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori"), a dimostrazione della maggiore severità che contraddistingue la nuova normativa rispetto alla condotta che deve essere tenuta dagli sciatori, prevede che: **"Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche"**.

In caso di "scontro tra sciatori", invece, la regolamentazione non cambia, nel senso che il contenuto dell'art. 28 è identico a quello dell'art. 19 della

Legge n. 3636/2013 (**"Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi"**). È mutato semplicemente il titolo della norma (da "concorso di colpa" a "concorso di responsabilità").

Una novità assoluta è invece l'assicurazione obbligatoria prevista per gli sciatori dall'art. 30.

Il Legislatore ha infatti previsto che: **"Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi"**. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose".

Altra novità assoluta è stata introdotta all'art. 31, in tema di "Accertamenti alcolemici e tossicologici".

Viene infatti espressamente: **"vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche"**.

Gli organi accertatori, tra l'altro: "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili", e quando tali accertamenti abbiano dato: "esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".

Nel caso in cui lo sciatore venga trovato positivo al test dell'alcool o di sostanze stupefacenti, verranno inflitte multe da 250 a 1.000 euro.

Il capo terzo si conclude con una norma che demanda ad un futuro decreto la definizione dei "parametri per la valutazione di qualità" dei comprensori

sciistici (art. 32), ed un'altra (l'art. 34) che regola le "sanzioni amministrative pecuniarie" che dovranno essere adottate nei confronti di coloro i quali violeranno la normativa.

La Legge n. 40/2021 si conclude con un capo quarto che costituisce un'assoluta novità, quale deve essere considerata la "normativa a favore delle persone con disabilità" (artt. 34-38: tra i principi della legge delega n. 86/2019, d'altro canto, all'art. 9 lettera c) vi era la: "revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità") ed un capo quinto dedicato alle disposizioni finali (artt. 39-43).

**Dal punto di vista della responsabilità ci pare di poter proprio dire, ad un primo esame dell'intera normativa, che il Legislatore abbia voluto introdurre un maggior rigore nei confronti di tutti gli utenti delle piste, e sottolineiamo tutti, proprio perché l'intera normativa si applica non solo agli sciatori ma anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa (art. 39).**

Le regole di comportamento, in verità, non hanno subito dei mutamenti radicali rispetto al passato, se non per il caso dell'incrocio tra sciatori, dove è stata cambiata la norma che prevedeva il diritto di precedenza sempre in favore di chi proveniva da destra, introducendo una sorta di norma di particolare cautela che deve essere rispettata da tutti, e non solo da chi proviene da sinistra (vedi art. 21).

Certo si esige molta più attenzione e cautela nei confronti di tutti coloro che percorrono le aree sciabili, prevedendo un generale "obbligo di prudenza, diligenza e attenzione", tenendo conto di tutto quello che può influire sul verificarsi di un sinistro ("le capacità" dell'utente della pista, la "segnalatica" esistente, le "condizioni generali" della pista, le "condizioni meteorologiche", la "attrezzatura" che si utilizza ed il "traffico" e l'"affollamento" presenti in pista).

È molto simile, dunque, alla regolamentazione della circolazione dei veicoli.

Non per nulla, la norma che regola lo "scontro tra sciatori", e che è rimasta identica rispetto a quanto prevedeva la Legge n. 363/2003, non può non ricordare la disposizione di cui all'art. 2054 secondo comma c.c. in tema di

scontro tra veicoli ("nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli").

La giurisprudenza di merito, tuttavia, ha in passato statuito che: "L'art. 19 della L. n. 363 del 2003, sul modello di quanto previsto dal codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 c.c.), pone, nel caso di scontro tra sciatori, una presunzione di responsabilità concorrente. La presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è, tuttavia, identica a quella posta dall'art. 2054 c.c.. Al fine, infatti, di superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di sinistro stradale; assume rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente grave di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro. In definitiva, lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci (come accertato nella fattispecie in cui il convenuto aveva violato le regole di comportamento sulle piste di cui agli artt. 10 ed 11 della citata L. n. 363, in assenza di una prova chiara di una violazione od imprudenza concorrente dell'attore)" (Tribunale Bolzano Sezione 2 Civile Sentenza 13 febbraio 2020 n. 181).

Vedremo se questo sarà l'orientamento della giurisprudenza anche alla luce della nuova normativa in tema di scontro tra sciatori che, peraltro, come abbiamo visto in precedenza, non ha portato novità in proposito (art 28).

A questo maggiore obbligo di prudenza e cautela è strettamente connesso l'obbligo previsto, sempre a carico degli utenti delle piste, di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile che consenta ai terzi di ottenere un risarcimento dei danni subiti.

Si tenga presente che in caso di omissione è previsto il ritiro dello skipass ed una multa da 100 a 150 euro.

In definitiva, il Legislatore ha voluto rendere più sicure le aree sciabili, richiamando tutti gli utenti ad una maggiore

attenzione, prudenza e diligenza, al fine di evitare che vengano provocati incidenti con danni alla persona, nonché prevedendo addirittura una polizza di assicurazione obbligatoria al fine di consentire ai terzi danneggiati di ottenere un risarcimento, ipotesi che, nel nostro sistema giuridico è eccezionale.

Il Legislatore, infatti, l'ha prevista solo nell'ambito della circolazione stradale, dell'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività medica (anche se a tale ultimo proposito occorrerebbe fare un approfondimento che non abbiamo in questa sede lo spazio per poter fare), in pratica, solo per attività "pericolose", come in fondo è l'attività sulle piste da sci.

**Tuttavia, circa la qualifica dell'attività sciistica come "attività pericolosa", ricordiamo d'altro lato anche che gli utenti delle aree sciabili sono consapevoli nel momento in cui si avvicinano alle discese, di accettare coscientemente i rischi ad esse connaturati.**

Viene in rilievo la figura del rischio accettato, in forza della quale la colpa di un gestore delle piste può ravvisarsi solo laddove la mancata manutenzione e messa in sicurezza delle piste valga ad esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi alle ineliminabili difficoltà della discesa cui gli stessi accettano volontariamente di esporsi ritenendo di essere ad un livello di esperienza tale da poterle senza pericolo affrontare (cfr., in materia, Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in Danno e Resp., 2002, p. 75).

Il potere di controllo – e per l'effetto l'eventuale responsabilità – del gestore non può infatti ritenersi esteso alle situazioni di rischio normalmente riscontrabili nella pratica sciatoria, ossia a quelle a cui lo sportivo accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare tale disciplina.

Non può, ad esempio, ritenersi esigibile l'eliminazione dei rischi naturali tipici, ossia di quelli normalmente connessi alle ineliminabili difficoltà ed insidie naturali presenti sui percorsi sciistici, che restano dunque a carico dello sciatore, come la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza e simili (in tal senso Trib. Cuneo 14 gennaio 2009).

Quanto ai criteri di imputazione nei confronti di un gestore delle piste, la giurisprudenza non pare ricondurre affatto la responsabilità del gestore di un'area



sciabile attrezzata nel novero dell'art. 2050 c.c.

La Suprema Corte ha infatti disatteso tale impostazione, ribadendo che la natura dell'attività sciistica non è intrinsecamente pericolosa (Cass. Civ. n. 2216/01; Cass. Pen. n. 39619/07).

Anche recentemente la giurisprudenza di merito ha affermato: "L'incidente in una pista da sci non adibita a tracciato di gara non può essere considerata attività pericolosa con la conseguente responsabilità del gestore della pista in caso di infortunio" (Trib. Belluno 14 febbraio 2020, n. 34; nel caso di specie, era stato accertato che l'incidente sulle piste era avvenuto per esclusiva colpa dello sciatore per la velocità tenuta dallo stesso. In senso analogo anche Trib. Cuneo 14 gennaio 2009).

Le domande svolte nei confronti dei gestori delle piste potranno essere effettuate richiamando le disposizioni di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c..

La giurisprudenza della Suprema Corte, non per nulla, a proposito della responsabilità dei gestori delle piste da sci ha avuto modo in passato di ricordare che: "Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo." (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza 19 febbraio 2013 n. 4018).

Dal punto di vista del gestore delle piste, in ogni caso, non ci pare che questa normativa abbia cambiato la tipologia di responsabilità a suo carico ed i relativi oneri probatori (del resto, come si è visto, l'art. 15 ha riproposto esattamente la precedente normativa).

È vero peraltro che sono previsti dei nuovi obblighi, come quello, ad esem-

pio di "mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile" (art. 30), o ancora quello di dotare gli impianti di "defibrillatori automatici" (art. 14), il tutto in un'ottica di maggior sicurezza per tutti coloro che si avvicinano alle aree sciabili, anche se in uno dei principi direttivi della Legge Delega (art. 9 n. 3) si legge che l'individuazione dei criteri generali di sicurezza, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti ed il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, avrebbe dovuto avvenire "senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori".

Questo potrebbe comportare, a nostro avviso, anche un possibile aumento dei costi dei c.d. skipass (o titoli di transito sulle piste).

In ogni caso, appare apprezzabile lo sforzo da parte del Legislatore di normare in modo uniforme e certamente più rigoroso il comportamento di tutti coloro che intendono usufruire delle aree sciabili, evitando di provocare danni a terzi, nello svolgimento di un'attività che è comunque potenzialmente fonte di pericolo.